

ESENTE



12184 15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. -

Conflitto di  
giurisdizione

Dott. MARIO CICALA - Presidente Sezione -

Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione -

Ud. 12/05/2015 -  
CC

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

R.G.N. 828/2014

*Errom 12/184*

Dott. PIETRO CURZIO - Rel. Consigliere -

Rep.

Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -

Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 828-2014 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA con ordinanza n. 5482/2013 depositata il 02/12/2013 nella causa tra:

FERRAZ GILBERTO SABINO;

- *ricorrente non costituitosi in questa fase* -

*contro*

*223/15*



A.V.I.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE - SEZIONE DI POMPEI;

*- resistente non costituitasi in questa fase -*

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio VELARDI, il quale chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

### **Ragioni della decisione**

Gilberto S. Ferraz convenne in giudizio l'AVIS, dinanzi al pretore di Pompei. Espose di essere stato assunto nel dicembre 1982 come impiegato di VII livello, con mansioni che il ccnl del 1985 aveva successivamente ricondotto all' VIII livello, e che l'AVIS aveva provveduto al suo inquadramento nel livello superiore solo nel 1990. Chiedeva, pertanto, l'inquadramento nel livello superiore e le conseguenti differenze economiche con la decorrenza dovuta.

Il pretore di Pompei, con sentenza del 31 maggio 1993, accogliendo l'eccezione dell'AVIS, dichiarò che la giurisdizione era del giudice amministrativo.

Il Ferraz riassunse tempestivamente la controversia dinanzi al TAR Campania, il quale, con ordinanza depositata il 2 dicembre 2013 sollevò conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del codice del processo amministrativo, disponendo la rimessione del fascicolo in Cassazione.

Il PG presso la Corte di cassazione con osservazioni scritte del 20 giugno 2014 si è espresso nel senso che la giurisdizione è dell'AGO.



L'indicazione deve essere condivisa, perché, come queste sezioni unite hanno più volte affermato, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani del Sangue) e delle sue strutture comunali (gerarchicamente subordinate) ha natura privatistica, ed è quindi devoluto alla cognizione del giudice ordinario, considerato che detta associazione, alla luce dell'evoluzione normativa segnata dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 e del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 nonché della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (Corte Costituzionale n. 396 del 1988), è persona giuridica di diritto privato, e non ente pubblico, non rilevando, in difetto di espressa attribuzione di personalità pubblicistica, che l'associazione medesima operi in materie afferenti a tipiche finalità pubbliche (in tal senso, cfr.: Sez. un., 18 ottobre 1990, n. 10149 e 30 dicembre 1992, n. 13708).

Non sono state prospettate, né comunque vi sono ragioni valide, per discostarsi da questo consolidato orientamento.

Pertanto deve essere dichiarata la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 maggio 2015.

Luigi Antonio Rovelli, presidente  
*Luigi Rovelli*

IL CANCELLIERE  
*Paola Francesca CAMPOLI*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 12 MAGGIO 2015  
IL CANCELLIERE  
*Paola Francesca CAMPOLI*